COPIA

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI CASAL VELINO
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
Dal 27.06.08 al 12.07.08
Il Responsabile

Codice ente	Protocollo n.
10081	0 7771

DELIBERAZIONE N. **14**
in data: **31.05.2008**
Soggetta invio capigruppo ☐
Trasmessa al C.R.C. ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'anno **duemilaotto** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - GIORDANO DOMENICO	P		10 - CAPUTO ANTONIO	P	
2 - LISTA LUIGI	P		11 - FERRAZZANO PIETRO	P	
3 - DI FEO BIAGIO	P		12 - PINTO DOMENICO	A	
4 - D'ARIENZO FRANCO	P		13 - CAMMAROTA ANTONIETTA	A	
5 - PISAPIA SILVIA	P		14 - DE MARCO ELIGIO BIAGIO	P	
6 - GIORDANO GIOVANNI	P		15 - MORINELLI FRANCO	A	
7 - PINTO ANGELO	A		16 - D'AIUTO DANIELE	P	
8 - CAMMAROTA GIOVANNI	A		17 - GIORDANO PASQUALE	P	
9 - MONDELLI PASQUALE	P				

Totale presenti 12
Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Rag. Domenico Giordano** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 194del 20.05.2008

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RAGIONIERE
F.to	**F.to**
____Lucio Esposito_____	_____Lucio Esposito_____

Ad Iniziativa del:
- ☐ Sindaco
- ☐ Assessore al ramo
- ☐ Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n.212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Premesso che:

- il Commissario Prefettizio con proprio atto nr.190 del 7.11.1995 e successive modifiche ed integrazioni ha proceduto in base alle norme di legge all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARSU;

Considerato che la legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;

Appurata la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione della TARSU, ai sensi del D.Lgs. 507/93;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto far luogo ad aggiornare e modificare il contenuto del vigente regolamento, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

1)di approvare il Regolamento per l'applicazione della TARSU, come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2)di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione commissariale n. 190 del 7.11.1995.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del _____

Regolamento per l'applicazione della
TARSU
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(D.Lgs 507/93)

INDICE

Capo Primo	**PRINCIPI GENERALI**	
Art. 1	*Oggetto del Regolamento*	
Art. 2	*Caratteri della Tassa*	
Art. 3	*Presupposto della tassa*	
Art. 4	*Zone non servite*	
Art. 5	*Soggetti passivi*	
Art. 6	*Locali e aree tassabili*	
Art. 7	*Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti*	
Art. 8	*Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani*	
Art. 9	*Modalità di misurazione dei locali e delle aree*	
Art. 10	*Gettito e costo del servizio*	
Capo Secondo	**TARIFFE**	
Art. 11	*Deliberazione*	
Art. 12	*Criteri di commisurazione della tassa*	
Art. 13	*Tariffe per particolari condizioni d'uso*	
Art. 14	*Agevolazioni ed esenzioni*	
Art. 15	*Cumulo delle riduzioni/agevolazioni*	
Art. 16	*Tassa giornaliera di smaltimento*	
Capo Terzo	**GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA**	
Art. 17	*Denunce*	
Art. 18	*Cessazione dell'occupazione*	
Art. 19	*Controlli ed accertamenti*	
Art. 20	*Compiti degli Uffici interni*	
Art. 21	*Poteri del Comune*	
Art. 22	*Riscossione*	
Art. 23	*Rimborsi*	
Art. 24	*Compensazione*	
Art. 25	*Sanzioni ed interessi*	
Art.26	*Rateizzazioni*	
Art.27	*Funzionario Responsabile*	
Art.28	*Contenzioso*	
Capo Quarto	**DISPOSIZIONI FINALI**	
Art. 29	*Disposizioni finali*	
Appendice A	**CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93**	
Appendice B	**LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBAI**	

CAPO PRIMO
Principi generali

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Casal Velino in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio , né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato in base all'art.61 del D.Lgs 507/93.

ART. 2
CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4
ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a ??????? metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
   - distanza dal punto di raccolta fino a metri 200, la riduzione è pari al 60%.
   - distanza dal punto di raccolta superiore a metri 200, la riduzione è pari al 70% come previsto dall'art.59 c.2 del D.Lgs 507/93.
4. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle

prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.
6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art.59 del D.Lgs 507/93

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 507/93, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Il comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a uffici e servizi comunali.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*.

2. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli

forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

3. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
5. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

Commento: ELIMINARE I PORTICI

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate **(facoltativo)**.

Commento: ELIMINARE IMMEDIATAMENTE

- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne / interne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale ai sensi dell'art.2135 c.c. e così definiti dal D.Lgs 228/2001, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Casal Velino.
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie complessiva le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di cui all'appendice B) .
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
4. Per la definizione delle categorie non inserite nel suddetto elenco di eventuali nuove attività o per quelle non previste, si può fare riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dalla camera di commercio, per una percentuale del 30%

ART. 9
MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale),

ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni.

2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) . I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
   a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
   b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
   c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo della spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

CAPO SECONDO
TARIFFE

ART. 11
DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12
CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

(ipotesi alternative e facoltative)

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
   a) Per le abitazione con unico occupante: ***(fino ad 1/3)***
   b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo,accertamento da parte del comune: ***(fino al 1/3)***
   c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è cosi commisurata: ***(fino ad 1/3)***
   d) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: ***(fino ad 1/3)***
   e) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: ***(fino al 30%)***
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni e riduzioni:

1. Sono previste delle riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o

qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3. del D.Lgs 507/93.

2. Sono concesse le agevolazioni per i soggetti che versano in disagiate condizioni economiche e sociali:

– Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

a) sono esenti da tutti tributi comunali e dai connessi adempimenti;
b) godono della riduzione al 50 % dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

3. Sono considerati in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) non siano proprietarie di alloggio proprio e conducano in locazione alloggio di terzi. Tale circostanza dovrà risultare da atto di registrazione del contratto di locazione.
b) essi e i componenti del nucleo familiare non siano titolari di redditi di qualsiasi natura il cui importo complessivo sia superiore all'importo annuo della pensione sociale
c) essi e i componenti de proprio nucleo familiare non possiedano beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a € 23318,40 determinato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa di cui alla precedente lett. b) e non esercitino, in alcun modo, attività a carattere commerciale o professionale.
d) i soggetti riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92.

4. Per l'ammissione ai benefici, l'interessato è obbligato , almeno una volta all'anno, a presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente o ad esibire il Verbale di Visita collegiale rilasciato dall'Asl. I funzionari richiederanno, inoltre, informazioni tramite il Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumo di acqua, energia elettrica, telefono e simili, rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
5. I soggetti riconosciuti portatori di handicap grave, ai sensi dell'art.3 comma 3, della Legge 104/92,essi stessi titolari di redditi propri:
   a) hanno diritto alla riduzione del 50% di tutti i tributi comunali;
   b) godono della riduzione del' 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

Le richieste delle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, e decorrono dal 01 gennaio dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e competono per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.
E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta in rapporto ai dodicesimi dell'anno in cui cessano.
(Oppure)
Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui cessano.
Le domande incomplete saranno irricevibili fino all'avvenuta integrazione dei dati richiesti.
Il Comune in ogni tempo potrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa,degli interessi e all'applicazione della sanzione pari al 50% della riduzione

applicata.

1. Le riduzioni per le utenze domestiche che recuperano rifiuti ***(dipendono dall'organizzazione del servizio – isole ecologiche, porta e porta, compostaggio domestico, ecc.) ESEMPI:***

ISOLE ECOLOGICHE

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella A, di seguito indicata:

TABELLA "A"

Quantità ponderata delle frazioni di rifiuto (Kg)	*Incentivo (Euro)*
Da 0 a 149,50	*0*
Da 150 a 499,50	*0.052 al Kg*
oltre 500	*25,82*

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

TABELLA "B"

	Coefficiente Qualitativo
Carta	*1,0*
Ferro	*0,4*
Plastica	*2,5*
Vetro	*0,5*
Ingombranti	*0,1*

Oli vegetali	*1,0*
Pile	*1,0*
Contenitori T & F	*1,0*

L'ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa annuale.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista il riconoscimento di un Bonus annuale di €. 50,00 che sarà decurtato della tassa annuale sulla cartella di pagamento , con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tassa.

La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al x% della tassa.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato dall'utente e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con la prima fatturazione utile. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti

prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed coefficiente di produzione annuo stimato in sede di determinazione della tariffa ***(alternativa: il coefficiente di produzione annuo stimato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa, indicato nel DPR 158/98).***

Nel calcolo delle quantità di rifiuti totali avviati al recupero non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, nonché dei rifiuti assimilati avviati al recupero mediante conferimento al servizio pubblico. Ai fini del calcolo della quantità totale dei rifiuti prodotti impiegato per la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile, non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, come definiti dalle normative vigenti

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15
CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del _____ (fino al 50%) per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare e non abbia carattere ricorrente.
6. La tassa giornaliera non è applicabile alle occupazioni realizzate nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.

   La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

   a) le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
   b) per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
   c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'estemo di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
e) le occupazioni occasionali per ii carico e lo scarico delle merci;
f) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
h) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

CAPO TERZO
Gestione amministrativa della tassa

ART. 17
DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

4. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione.

ART. 19
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.
4. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente dal messo comunale o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La Giunta Comunale può, con apposito regolamento, disporre che le spese di notifica siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
6. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15 maggio m1997,n°127, non si fa luogo al procedimento di rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a € 15,00.
   La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

ART. 20
COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART.21
POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini dell'attività accertatrice e di controllo, il Comune può:
   - Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
   - Richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
   - Invitare i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
   - Verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree;
   - Richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. In caso l'utente non fornisca la documentazione richiesta, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio della gestione della tassa, muniti di autorizzazione del Sindaco o gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale o ancora il personale di aziende incaricate alle rilevazione, previo avviso , possono accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del c.c. o ricorrendo a quanto descritto nel comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 22
RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Il funzionario responsabile, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte ai questionari o a quesiti e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di 60 giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge o attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente.

ART. 23
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. In caso di decesso del titolare del rimborso, possono presentare richiesta gli eredi e quest'ultimi possono autorizzare uno tra di essi a presentare l'istanza di rimborso ed inoltre, possono nominare uno tra essi a cui intestare il provvedimento di rimborso.

7. Non si effettuano rimborsi se l'importo è inferiore o uguale a € 15,00.

ART.24
COMPENSAZIONI

1. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti si è introdotto l'istituto della compensazione, consistente nella possibilità di compensare situazioni a credito di propria spettanza con debiti inerenti il pagamento di tributi diversi.
2. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti:
   - Persone fisiche titolari di partita iva
   - Persone fisiche non titolari di partita iva
   - Società di persone
   - Società di capitali
3. La richiesta di compensazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi, dopo averne prodotto protocollo generale, allegando all'istanza la documentazione dell'eventuale somma versata in eccesso e la causale da cui scaturisce il credito, è deve essere inoltrata entro 60 giorni la scadenza del tributo da compensare.
4. La compensazione dei crediti deve essere eseguita nei confronti dei medesimi soggetti.
5. L'Ufficio Tributi rilascia al contribuente un modello attestante l'avvenuta compensazione con l'indicazione del soggetto che effettua il versamento, la data,la causale e gli importi dell'ordine di pagamento.
6. Tale modello di compensazione, firmato dal contribuente e datato, ha valore di prova documentale quale attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

ART. 25
SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

ART. 26
RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate , previa autorizzazione del funzionario responsabile.
2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare dovuto dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione

della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

2. Nelle more del contratto di lavoro e secondo le procedure definite dalle leggi regolanti la materia, al funzionario responsabile sono attribuiti i compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 28
CONTENZIOSO

1. La materia di contenzioso non regolata dalle leggi nazionali concernenti la specifica materia per cui, al fine di tutelare i Cittadini contro errori o richieste di importi non dovuti, viene stabilito che il primo grado viene esperito attraverso l'istituto del ricorso in opposizione, secondo le norme previste dai capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Entro trenta giorni dalla notificazione della pretesa patrimoniale o dalla comunicazione di irrogazione della sanzione può essere presentato ricorso al Sindaco,con plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta; della avvenuta consegna deve essere rilasciata idonea ricevuta. Per la determinazione dei termini si ha riguardo, per la spedizione a mezzo plico raccomandato, alla data di spedizione.

3. La Giunta Comunale decide, con motivata deliberazione sul ricorso entro novanta giorni dalla sua proposizione.

4. In assenza di decisione il ricorso si intende respinto.

5. La Giunta Comunale può avvalersi del parere consultivo di una speciale commissione di esperti, nominata secondo quanto previsto dalla Statuto Comunale.

6. Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego del rimborso entro 60 giorni dalla notifica della decisione della Giunta Comunale. Nel caso non si vuole adire la Giunta Comunale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto si può proporre ricorso direttamente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008.

2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE
Art. 68 D.Lgs. 507/93

CATEGORIE	DESCRIZIONE	TARIFFA /MQ
Categoria I	Locali di abitazioni private.	1,50
Categoria II	Botteghe e laboratori artigiani, ambulatori medici.	3,50
Categoria III	Locali degli esercizi pubblici: Ristoranti,mense, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, pub. Alberghi con ristoranti Campeggi Pensioni con ristoranti Bar, caffè, gelaterie Locande con ristorante Pizzerie Stabilimenti balneari.	6,00
Categoria IV	Locali ed aree esercizi vendita alimentari con superficie fino a mq. 200.	3,50
Categoria V	Locali ed aree vendita frutta e verdure, fiori.	3,50
Categoria VI	Supermercati, ipermercati.	6,00
Categoria VII	Locali ed aree stabilimenti industriali ed artigianali.	5,00
Categoria VIII	Locali ed aree scuole e caserme.	1,50
Categoria IX	Distributori di carburanti.	5,00
Categoria X	Locali studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari.	5,00
Categoria XI	Farmacie, Tabacchi, edicole.	5,00
Categoria XII	Pescherie, macellerie, elettrodomestici, materiale edile, Autoricambi, ed altre attività commerciali non catalogate nelle precedenti categorie	5,00
Categoria XIII	Agriturismi.	3,50

APPENDICE " B"

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL 30% PER :

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE

1.PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DICARNE, ESCLUSA L'ATTIVITA' DELLE MACELLERIE

- Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione del bestiame, esclusi volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie
- Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusal'attivita' delle macellerie
- Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne, esclusa l'attivita' delle macellerie
- *Produzione di salumeria (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque altrimenti preparate),esclusa l'attivita' delle macellerie*
- *Produzione di carne in scatola*
- *Altre lavorazioni e conservazioni di carne e di prodotti a base di carne n.c.a., esclusa l'attivita' delle macellerie*

2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE

- *Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc.*
- *Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi*

3 .LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

- Lavorazione e conservazione delle patate
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- Altre lavorazioni e conservazioni di frutta e ortaggi
- *Lavorazione e conservazione dei pomodori*
- *Produzione di confetture, marmellate e gelatine da tavola*
- *Altre lavorazioni e conservazioni n.c.a. di frutta e ortaggi*

4 .PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

- Produzione di oli e grassi grezzi o non modificati chimicamente
- *Produzione di olio grezzo di oliva*
- *Produzione di oli grezzi da semi oleosi*
- *Produzione di oli di origine animale; grassi grezzi non commestibili di origine animale*
- Produzione di oli e grassi raffinati
- *Produzione di olio raffinato di oliva*
- *Produzione di olio e grassi raffinati da semi e da frutti oleosi*
- *Produzione di grassi raffinati non commestibili di origine animale*
- Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

5. INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI

- Industria lattiero-casearia, trattamento igienico e conservazione del latte
- *Trattamento igienico del latte*
- *Produzione dei derivati del latte*
- Produzione di gelati

6 .LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI

- Lavorazione delle granaglie
- *Molitura del frumento*
- *Molitura di altri cereali*
- *Lavorazione del riso*
- *Altre lavorazioni di semi e granaglie*
- Produzione di prodotti amidacei

7. PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

- Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento
- Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici

8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

- Produzione di prodotti di panetteria; altri prodotti da forno e pasticceria fresca
- *Produzione di pane e di prodotti freschi simili*
- *Produzione di altri prodotti da forno e di pasticceria fresca senza somministrazione*
- *Produzione di pizza al taglio e da asporto e di altre specialita' da forno (rustici e pizzette) senzasomministrazione*
- *Produzione di pasticceria fresca senza somministrazione*
- Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria e di panetteria secchi e conservati
- Produzione e raffinazione dello zucchero
- Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- *Produzione di paste alimentari secche*
- *Produzione di paste alimentari fresche*
- *Altre produzioni diverse dalla pasta*
- Lavorazione del caffe', del te' e altri preparati per infusi
- *Lavorazione del caffe'*
- *Lavorazione del te' e di altri preparati per infusi*
- Produzione di condimenti, spezie e salse non a base di carne e di pesce
- Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
- *Produzione senza somministrazione di cibi preparati (gastronomie, friggitorie, rosticcerie, take-away, ecc.)*
- *Produzione di cibi precotti (surgelati, in scatola o comunque conservati), esclusa la carne in scatola*
- *Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.*

9 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

- Produzione di bevande alcoliche distillate
- Produzione di alcol etilico di fermentazione
- Produzione di vini
- *Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)*
- *Produzione di vini da tavola*
- *Produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)*
- *Produzione di vini speciali*
- *Produzione di vini spumanti*
- *Produzione di altri vini speciali*
- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

- Produzione di bevande ottenute per infusione e di altre bevande fermentate
- Produzione di birra
- Produzione di malto
- Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

10 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI;
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIALI DA INTRECCIO

- TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO
- *Fabbricazione di elementi non assemblati per pavimenti in legno*
- *Altre lavorazioni del legno*

11FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER L'EDILIZIA

- *Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)*
- *Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia*

12 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO, IN SUGHERO E IN MATERIALI DA INTRECCIO

- Fabbricazione di altri prodotti in legno
- *Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)*
- *Laboratori di corniciai*
- Fabbricazione di articoli in sughero e in materiali da intreccio
- *Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero*
- *Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio*

13FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.

- FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI
- Fabbricazione di sedie e sedili, poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori
- *Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori*
- *Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori; laboratori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani*
- *Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori*
- *Laboratori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani*
- Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
- *Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori*
- *Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori*
- Fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori
- Fabbricazione di altri mobili; finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone,

divani e mobili di qualsiasi tipo; restauratori e riparatori di mobili di qualsiasi tipo; fabbricazione di parti e accessori per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo

- *Fabbricazione di altri mobili n.c.a.; finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone, divani*

e mobili di qualsiasi tipo; restauratori e riparatori di mobili di qualsiasi tipo; fabbricazione di parti e accessori
per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo

- *Fabbricazione di altri mobili n.c.a.*

- *Finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo*
- *Restauratori e riparatori di sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo*
- *Fabbricazione di parti e accessori per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo*
- *Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile*
- Fabbricazione di materassi e relativi supporti (reti metalliche, doghe in legno, ecc

14 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO

- Produzione di cemento
- Produzione di calce
- Produzione di gesso

15 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO, PIETRA ARTIFICIALE E GESSO; CONGLOMERATI BITUMINOSI

- Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia
- *Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi icaminetti*
- *Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia*
- Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
- Produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi
- *Produzione di calcestruzzo*
- *Produzione di conglomerati bituminosi*
- Produzione di malta
- Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
- Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, pietra artificiale e gesso

16 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE E MARMO; FRANTUMAZIONE DI PIETRE E
MINERALI

- *Segazione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo*
- *Lavorazione artistica delle pietre e del marmo; lavori in mosaico*
- *Frantumazione di pietre e minerali effettuata non in connessione con l'estrazione*

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco il quale introduce l'argomento e propone di esaminare ed integrare alcuni articoli che devono essere completati sottoponendo a votazione prima ciascun articolo interessato da integrazioni e/o modifiche e, quindi, il Regolamento nella sua interezza ;

Si passa alla lettura degli articoli che necessitano di integrazione e/o modifica come di seguito indicati:

ART. 4 - ZONE NON SERVITE
Al Comma 1 si propone di inserire "**200**" dopo le parole "la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a"

Si passa alla votazione che dà il seguente esito:
Voti Favorevoli N.12
Contrari nessuno

Al Comma 3 – si propone di sostituire il primo punto nel modo che segue: " **distanza dal perimetro di raccolta oltre metri 200, la riduzione è pari al 40%"** ed eliminare il secondo punto
Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli N.11
Contrari N:1 (De Marco)

ART.7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITA' DI RIFIUTI
Al Comma 2 – Si propone l'eliminazione del quinto punto in quanto facoltativo.
Si passa alla votazione che dà il seguente esito:
Voti favorevoli N.11
Contrari N.1 (Giordano P.)

ART.10 – GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
Si propone l'inserimento del Comma 4 del tenore seguente:
"Il costo dello spazzamento deve essere computato al 100%"
Si passa alla votazione ad esito UNANIME

ART.12 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA
Si propone l'eliminazione del primo capoverso del comma 2.
Si passa alla votazione ad esito UNANIME.

Art.13 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
Si propone di rinviare l'applicazione in attesa dell'istituzione della tariffa per effettuare una migliore valutazione delle varie ipotesi.
Si passa alla votazione che dà esito UNANIME.

ART.14 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI –
Il Sindaco facendo presente che la raccolta differenziata ha raggiunto una percentuale del 56% circa ed al fine di incentivare la stessa propone di inserire dopo il quinto punto inserire il punto 6 del seguente tenore: " **L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare la riduzione della tassa in misura pari al 10% se la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 60% ed in**

misura pari al 20% se la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 70%. La riduzione si applicherà a consuntivo, previa verifica dei costi sostenuti e dei corrispettivi scaturiti dall'accordo ANCI-CONAI" . Tale riduzione si ispira ai seguenti principi: 1) Salvaguardia dell'ambiente; 2) Sostenibilità del territorio; 3) incremento del turismo e, quindi, miglioramento dell'immagine del paese. Per la restante parte dell'articolo si propone di rinviare l'applicazione all'istituzione della tariffa per meglio predisporre i meccanismi premiali ivi previsti.

Si passa alla votazione della proposta del Sindaco che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli N.11
Contrari N.1 (De Marco)

Di poi il Vice Sindaco dr. Luigi Lista propone di inserire, nel precitato ART.14:
- al comma 3 - lett.d) la parola "**passivi**" dopo le parole "i soggetti";
- la lett. **e)** del seguente tenore: "**I soggetti passivi in qualità di coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori ovvero fratelli dei soggetti di cui alla precedente lett.d) , risultanti nello stesso nucleo familiare anagrafico residente nel Comune che prestano la loro assistenza personale ai predetti soggetti, ancorché titolari di redditi propri";**
- al comma 4, sostituire le parole "dall'ASL" con le parole "**dal competente organismo sanitario o altro titolo equivalente previsto dalle disposizioni vigenti";**
- di modificare, infine, il Comma 5 nel modo che segue:
"I soggetti passivi di cui al Comma 3, lett. d) ed e) :
-hanno diritto alla riduzione del 50% di tutti i tributi comunali
-godono della riduzione del 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali"

Si passa alla votazione della proposta del Vice Sindaco che dà esito UNANIME

ART.16 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Si propone di integrare il comma 2 come segue: **50%** "il quoziente è maggiorato del 50%"

Si passa alla votazione per l'integrazione del comma 2 che dà esito UNANIME.

Dopo la lettura dell'Appendice A) al Regolamento, chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere De Marco preannuncia il proprio voto contrario in quanto il Decreto Tremonti ha disposto il blocco dell'aumento delle tariffe.

Il Sindaco fa presente, con riferimento a quanto dichiarato dal consigliere De Marco, che non sono chiare le disposizioni che riguardano l'ipotetica situazione di blocco del sistema impositivo locale, e che qualora questo dovesse comportare la riapprovazione del sistema impositivo si provvederà a rivedere tasse e tributi.

Si passa alla votazione del Regolamento nella sua interezza che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli N.11
Voti contrari N.1 (De Marco)

Visto l'esito dell'eseguita votazione;
Preso atto dei pareri di cui alla proposta

DELIBERA

1) Di approvare, come in effetti si approva, il "Regolamento per l'applicazione della TARSU – Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani" così come integrato e modificato che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione commissariale n. 190 del 7.11.1995.

Al termine della trattazione del presente argomento, il Sindaco, vista l'ora tarda, propone l'inversione dell'o.d.g. al fine di discutere in primo luogo gli argomenti di seguito indicati:

- n.7 – Riconoscimento debiti fuori bilancio;
- n.8 – Approvazione piano annuale 2008 e programma triennale oere pubbliche 2008/2010;
- n.9 – Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco ad UNANIMITA' di voti espressi nelle form3e di legge;

DELIBERA

Di approvare l'inversione, così come proposto dal Sindaco, degli argomenti posti all'o.d.g. della presente seduta che risulta essere il seguente:

-

- n.1 – Approvazione verbali sedute precedenti
- n.2 – Comunicazioni del Sindaco
- n.3 – Approvazione regolamento per l'applicazione della TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- n.4 – Riconoscimento debiti fuori bilancio;
- n.5 – Approvazione piano annuale 2008 e programma triennale oere pubbliche 2008/2010;
- n.6 – Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010
- n.7 – Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- n.8 – Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - ICI – Approvazione
- n.9 – Regolamento imposta pubblicità e diritto affissioni.

Comune di Casal Velino
Provincia di Salerno

Sito: http:\\www.comune.casal-velino.sa.it
E-mail: tributi@comune.casal-velino.sa.it o Ragioneria@comune.casal-velino.sa.it

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del _____

Regolamento per l'applicazione della
TARSU
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(D.Lgs 507/93)

INDICE

Capo Primo	**PRINCIPI GENERALI**	
Art. 1	*Oggetto del Regolamento*	
Art. 2	*Caratteri della Tassa*	
Art. 3	*Presupposto della tassa*	
Art. 4	*Zone non servite*	
Art. 5	*Soggetti passivi*	
Art. 6	*Locali e aree tassabili*	
Art. 7	*Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti*	
Art. 8	*Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani*	
Art. 9	*Modalità di misurazione dei locali e delle aree*	
Art. 10	*Gettito e costo del servizio*	
Capo Secondo	**TARIFFE**	
Art. 11	*Deliberazione*	
Art. 12	*Criteri di commisurazione della tassa*	
Art. 13	*Tariffe per particolari condizioni d'uso*	
Art. 14	*Agevolazioni ed esenzioni*	
Art. 15	*Cumulo delle riduzioni/agevolazioni*	
Art. 16	*Tassa giornaliera di smaltimento*	
Capo Terzo	**GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA**	
Art. 17	*Denunce*	
Art. 18	*Cessazione dell'occupazione*	
Art. 19	*Controlli ed accertamenti*	
Art. 20	*Compiti degli Uffici interni*	
Art. 21	*Poteri del Comune*	
Art. 22	*Riscossione*	
Art. 23	*Rimborsi*	
Art. 24	*Compensazione*	
Art. 25	*Sanzioni ed interessi*	
Art.26	*Rateizzazioni*	
Art.27	*Funzionario Responsabile*	
Art.28	*Contenzioso*	
Capo Quarto	**DISPOSIZIONI FINALI**	
Art. 29	*Disposizioni finali*	
Appendice A	**CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93**	
Appendice B	**LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBAI**	

CAPO PRIMO
Principi generali

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Casal Velino in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
2.Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio , né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato in base all'art.61 del D.Lgs 507/93.

ART. 2
CARATTERI DELLA TASSA

1.La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2.La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1.La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4
ZONE NON SERVITE

1.La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **200** metri lineari.
2.Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3.Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:

- **distanza dal perimetro di raccolta oltre metri 200, la riduzione è pari al 40%".**

4.La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
5.L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione

della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.
6.Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art.59 del D.Lgs 507/93

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 507/93, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Il comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a uffici e servizi comunali.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*.

2. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
3. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi,*

anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).

4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
5. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne / interne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale ai sensi dell'art.2135 c.c. e così definiti dal D.Lgs 228/2001, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Casal Velino.

- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie complessiva le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di cui all'appendice B) .
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
4. Per la definizione delle categorie non inserite nel suddetto elenco di eventuali nuove attività o per quelle non previste, si può fare riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dalla camera di commercio, per una percentuale del 30%

ART. 9
MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) . I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore

all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.

4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
   d. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
   e. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
   f. le aree scoperte adibite a verde.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo della spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26
4. Il costo dello spezzamento deve essere computato al 100%

CAPO SECONDO
TARIFFE

ART. 11
DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12
CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

RINVIATA L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ART. ALL'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

(ipotesi alternative e facoltative)

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
   a) Per le abitazione con unico occupante: ***(fino ad 1/3)***
   b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo,accertamento da parte del comune: ***(fino al 1/3)***
   c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è cosi commisurata: ***(fino ad 1/3)***
   d) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: ***(fino ad 1/3)***
   e) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: ***(fino al 30%)***
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni e riduzioni:

1.Sono previste delle riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio

pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3. del D.Lgs 507/93.

3. Sono concesse le agevolazioni per i soggetti che versano in disagiate condizioni economiche e sociali:

- Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

a) sono esenti da tutti tributi comunali e dai connessi adempimenti;
b) godono della riduzione al 50 % dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

3.Sono considerati in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) non siano proprietarie di alloggio proprio e conducano in locazione alloggio di terzi. Tale circostanza dovrà risultare da atto di registrazione del contratto di locazione.
b) essi e i componenti del nucleo familiare non siano titolari di redditi di qualsiasi natura il cui importo complessivo sia superiore all'importo annuo della pensione sociale
c) essi e i componenti del proprio nucleo familiare non possiedano beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a € 23318,40 determinato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa di cui alla precedente lett. b) e non esercitino, in alcun modo, attività a carattere commerciale o professionale.
d)i soggetti passivi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92.
e) I soggetti passivi in qualità di coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori ovvero fratelli dei soggetti di cui alla precedente lett.d) , risultanti nello stesso nucleo familiare anagrafico residente nel Comune che prestano la loro assistenza personale ai predetti soggetti, ancorché titolari di redditi propri;

4.Per l'ammissione ai benefici, l'interessato è obbligato , almeno una volta all'anno, a presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente o ad esibire il Verbale di Visita collegiale rilasciato dal competente organismo sanitario o altro titolo equivalente previsto dalle disposizioni vigenti. I funzionari richiederanno, inoltre, informazioni tramite il Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumo di acqua, energia elettrica, telefono e simili, rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

5.I soggetti passivi di cui al comma 3, lett. d) ed e) :

- hanno diritto all a riduzione del 50% di tutti i tributi comunali;
- godono della riduzione del' 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

Le richieste delle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, e decorrono dal 01 gennaio dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e competono per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.
E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta in rapporto ai dodicesimi dell'anno in cui cessano
(Oppure)

Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui cessano.
Le domande incomplete saranno irricevibili fino all'avvenuta integrazione dei dati richiesti. Il Comune in ogni tempo potrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa,degli interessi e all'applicazione della sanzione pari al 50% della riduzione applicata.

6.L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare la riduzione della tassa in misura massima pari al 10% se la percentuale di raccolta differenziata supera il 60% ed in misura massima pari al 20% se la percentuale di raccolta differenziata supera il 70%. La riduzione si applicherà a consuntivo, previa verifica dei costi sostenuti e dei corrispettivi scaturiti dall'accordo ANCI-CONAI

RINVIATA L'APPLICAZIONE DELLA RESTANTE PARTE DELL'ARTICOLO ALL'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Le riduzioni per le utenze domestiche che recuperano rifiuti ***(dipendono dall'organizzazione del servizio – isole ecologiche, porta e porta, compostaggio domestico, ecc.) ESEMPI:***

ISOLE ECOLOGICHE
Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella A, di seguito indicata:

TABELLA "A"

Quantità ponderata delle frazioni di rifiuto (Kg)	*Incentivo (Euro)*
Da 0 a 149,50	*0*
Da 150 a 499,50	*0.052 al Kg*
oltre 500	*25,82*

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

TABELLA "B"

	Coefficiente Qualitativo
Carta	*1,0*
Ferro	*0,4*
Plastica	*2,5*
Vetro	*0,5*
Ingombranti	*0,1*
Oli vegetali	*1,0*
Pile	*1,0*
Contenitori T & F	*1,0*

L'ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa annuale.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista il riconoscimento di un Bomus annuale di €. 50,00 che sarà decurtato della tassa annuale sulla cartella di pagamento , con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tassa.

La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al x% della tassa.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione

attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato dall'utente e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con la prima fatturazione utile. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed coefficiente di produzione annuo stimato in sede di determinazione della tariffa ***(alternativa: il coefficiente di produzione annuo stimato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa, indicato nel DPR 158/98).***

Nel calcolo delle quantità di rifiuti totali avviati al recupero non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, nonché dei rifiuti assimilati avviati al recupero mediante conferimento al servizio pubblico. Ai fini del calcolo della quantità totale dei rifiuti prodotti impiegato per la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile, non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, come definiti dalle normative vigenti

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15
CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente è maggiorato del **50%** (fino al 50%) per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.

5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare e non abbia carattere ricorrente.
6. La tassa giornaliera non è applicabile alle occupazioni realizzate nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a) le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;

b) per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;

c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'estemo di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

e) le occupazioni occasionali per ii carico e lo scarico delle merci;

f) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;

i. le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;

g) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

CAPO TERZO
Gestione amministrativa della tassa

ART. 17
DENUNCE

1.I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2.La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3.La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1.In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2.Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.
5. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione.

ART. 19
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. 1.Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. 2.Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.
4. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente dal messo comunale o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La Giunta Comunale può, con apposito regolamento, disporre che le spese di notifica siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
6. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15 maggio m1997,n°127, non si fa luogo al procedimento di rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a € 15,00.
   La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

ART. 20
COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART.21
POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini dell'attività accertatrice e di controllo, il Comune può:
   - Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
   - Richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

- Invitare i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- Verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree;
- Richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso l'utente non fornisca la documentazione richiesta, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio della gestione della tassa, muniti di autorizzazione del Sindaco o gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale o ancora il personale di aziende incaricate alle rilevazione, previo avviso , possono accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del c.c. o ricorrendo a quanto descritto nel comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 22
RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Il funzionario responsabile, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte ai questionari o a quesiti e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di 60 giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge o attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente.

ART. 23
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. In caso di decesso del titolare del rimborso, possono presentare richiesta gli eredi e quest'ultimi possono autorizzare uno tra di essi a presentare l'istanza di rimborso ed inoltre, possono nominare uno tra essi a cui intestare il provvedimento di rimborso.
7. Non si effettuano rimborsi se l'importo è inferiore o uguale a € 15,00.

ART.24
COMPENSAZIONI

1. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti si è introdotto l'istituto della compensazione, consistente nella possibilità di compensare situazioni a credito di propria spettanza con debiti inerenti il pagamento di tributi diversi.
2. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti:
   - Persone fisiche titolari di partita iva
   - Persone fisiche non titolari di partita iva
   - Società di persone
   - Società di capitali
3. La richiesta di compensazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi, dopo averne prodotto protocollo generale, allegando all'istanza la documentazione dell'eventuale somma versata in eccesso e la causale da cui scaturisce il credito, è deve essere inoltrata entro 60 giorni la scadenza del tributo da compensare.
4. La compensazione dei crediti deve essere eseguita nei confronti dei medesimi soggetti.
5. L'Ufficio Tributi rilascia al contribuente un modello attestante l'avvenuta compensazione con l'indicazione del soggetto che effettua il versamento, la data,la causale e gli importi dell'ordine di pagamento.
6. Tale modello di compensazione, firmato dal contribuente e datato, ha valore di prova documentale quale attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

ART. 25
SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

ART. 26
RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate , previa autorizzazione del funzionario responsabile.
2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare dovuto dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.
2. Nelle more del contratto di lavoro e secondo le procedure definite dalle leggi regolanti la materia, al funzionario responsabile sono attribuiti i compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 28
CONTENZIOSO

1. La materia di contenzioso non regolata dalle leggi nazionali concernenti la specifica materia per cui, al fine di tutelare i Cittadini contro errori o richieste di importi non dovuti, viene stabilito che il primo grado viene esperito attraverso l'istituto del ricorso in opposizione, secondo le norme previste dai capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Entro trenta giorni dalla notificazione della pretesa patrimoniale o dalla comunicazione di irrogazione della sanzione può essere presentato ricorso al Sindaco,con plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta; della avvenuta consegna deve essere rilasciata idonea ricevuta. Per la determinazione dei termini si ha riguardo, per la spedizione a mezzo plico raccomandato, alla data di spedizione.

3. La Giunta Comunale decide, con motivata deliberazione sul ricorso entro novanta giorni dalla sua proposizione.

4. In assenza di decisione il ricorso si intende respinto.

5. La Giunta Comunale può avvalersi del parere consultivo di una speciale commissione di esperti, nominata secondo quanto previsto dalla Statuto Comunale.

6. Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego del rimborso entro 60 giorni dalla notifica della decisione della Giunta Comunale. Nel caso non si vuole adire la Giunta Comunale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto si può proporre ricorso direttamente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE
Art. 68 D.Lgs. 507/93

CATEGORIE	DESCRIZIONE	TARIFFA /MQ
Categoria I	Locali di abitazioni private.	1,50
Categoria II	Botteghe e laboratori artigiani, ambulatori medici.	3,50
Categoria III	Locali degli esercizi pubblici: Ristoranti,mense, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, pub. Alberghi con ristoranti Campeggi Pensioni con ristoranti Bar, caffè, gelaterie Locande con ristorante Pizzerie Stabilimenti balneari.	6,00
Categoria IV	Locali ed aree esercizi vendita alimentari con superficie fino a mq. 200.	3,50
Categoria V	Locali ed aree vendita frutta e verdure, fiori.	3,50
Categoria VI	Supermercati, ipermercati.	6,00
Categoria VII	Locali ed aree stabilimenti industriali ed artigianali.	5,00
Categoria VIII	Locali ed aree scuole e caserme.	1,50
Categoria IX	Distributori di carburanti.	5,00
Categoria X	Locali studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari.	5,00
Categoria XI	Farmacie, Tabacchi, edicole.	5,00
Categoria XII	Pescherie, macellerie, elettrodomestici, materiale edile, Autoricambi, ed altre attività commerciali non catalogate nelle precedenti categorie	5,00
Categoria XIII	Agriturismi.	3,50

APPENDICE " B"

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL 30% PER :

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE

1.PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DICARNE, ESCLUSA L'ATTIVITA' DELLE MACELLERIE

- Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione del bestiame, esclusi volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie
- Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusal'attivita' delle macellerie
- Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne, esclusa l'attivita' delle macellerie
- *Produzione di salumeria (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque altrimenti preparate),esclusa l'attivita' delle macellerie*
- *Produzione di carne in scatola*
- *Altre lavorazioni e conservazioni di carne e di prodotti a base di carne n.c.a., esclusa l'attivita' delle macellerie*

2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE

- *Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc.*
- *Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi*

3 .LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

- Lavorazione e conservazione delle patate
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- Altre lavorazioni e conservazioni di frutta e ortaggi
- *Lavorazione e conservazione dei pomodori*
- *Produzione di confetture, marmellate e gelatine da tavola*
- *Altre lavorazioni e conservazioni n.c.a. di frutta e ortaggi*

4 .PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

- Produzione di oli e grassi grezzi o non modificati chimicamente
- *Produzione di olio grezzo di oliva*
- *Produzione di oli grezzi da semi oleosi*
- *Produzione di oli di origine animale; grassi grezzi non commestibili di origine animale*
- Produzione di oli e grassi raffinati
- *Produzione di olio raffinato di oliva*
- *Produzione di olio e grassi raffinati da semi e da frutti oleosi*
- *Produzione di grassi raffinati non commestibili di origine animale*
- Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

5. INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI

- Industria lattiero-casearia, trattamento igienico e conservazione del latte
- *Trattamento igienico del latte*
- *Produzione dei derivati del latte*
- Produzione di gelati

6 .LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI

- Lavorazione delle granaglie
- *Molitura del frumento*
- *Molitura di altri cereali*
- *Lavorazione del riso*
- *Altre lavorazioni di semi e granaglie*
- Produzione di prodotti amidacei

7. PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

- Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento
- Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici

8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

- Produzione di prodotti di panetteria; altri prodotti da forno e pasticceria fresca
- *Produzione di pane e di prodotti freschi simili*
- *Produzione di altri prodotti da forno e di pasticceria fresca senza somministrazione*
- *Produzione di pizza al taglio e da asporto e di altre specialita' da forno (rustici e pizzette) senzasomministrazione*
- *Produzione di pasticceria fresca senza somministrazione*
- Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria e di panetteria secchi e conservati
- Produzione e raffinazione dello zucchero
- Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- *Produzione di paste alimentari secche*
- *Produzione di paste alimentari fresche*
- *Altre produzioni diverse dalla pasta*
- Lavorazione del caffe', del te' e altri preparati per infusi
- *Lavorazione del caffe'*
- *Lavorazione del te' e di altri preparati per infusi*
- Produzione di condimenti, spezie e salse non a base di carne e di pesce
- Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
- *Produzione senza somministrazione di cibi preparati (gastronomie, friggitorie, rosticcerie, take-away, ecc.)*
- *Produzione di cibi precotti (surgelati, in scatola o comunque conservati), esclusa la carne in scatola*
- *Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.*

9 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

- Produzione di bevande alcoliche distillate
- Produzione di alcol etilico di fermentazione
- Produzione di vini
- *Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)*
- *Produzione di vini da tavola*
- *Produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)*
- *Produzione di vini speciali*
- *Produzione di vini spumanti*
- *Produzione di altri vini speciali*
- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

- Produzione di bevande ottenute per infusione e di altre bevande fermentate
- Produzione di birra
- Produzione di malto
- Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

10 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI;
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIALI DA INTRECCIO

- TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO
- *Fabbricazione di elementi non assemblati per pavimenti in legno*
- *Altre lavorazioni del legno*

11FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER L'EDILIZIA

- *Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)*
- *Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia*

12 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO, IN SUGHERO E IN MATERIALI DA INTRECCIO

- Fabbricazione di altri prodotti in legno
- *Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)*
- *Laboratori di corniciai*
- Fabbricazione di articoli in sughero e in materiali da intreccio
- *Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero*
- *Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio*

13FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.

- FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI
- Fabbricazione di sedie e sedili, poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori
- *Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori*
- *Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori; laboratori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani*
- *Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori*
- *Laboratori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani*
- Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
- *Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori*
- *Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori*
- Fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori
- Fabbricazione di altri mobili; finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone,

divani e mobili di qualsiasi tipo; restauratori e riparatori di mobili di qualsiasi tipo; fabbricazione di parti e accessori per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo

- *Fabbricazione di altri mobili n.c.a.; finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone, divani*

e mobili di qualsiasi tipo; restauratori e riparatori di mobili di qualsiasi tipo; fabbricazione di parti e accessori
per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo

- *Fabbricazione di altri mobili n.c.a.*

- *Finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo*
- *Restauratori e riparatori di sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo*
- *Fabbricazione di parti e accessori per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo*
- *Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile*
- Fabbricazione di materassi e relativi supporti (reti metalliche, doghe in legno, ecc

14 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO

- Produzione di cemento
- Produzione di calce
- Produzione di gesso

15 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO, PIETRA ARTIFICIALE E GESSO; CONGLOMERATI BITUMINOSI

- Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia
- *Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi icaminetti*
- *Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia*
- Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
- Produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi
- *Produzione di calcestruzzo*
- *Produzione di conglomerati bituminosi*
- Produzione di malta
- Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
- Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, pietra artificiale e gesso

16 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE E MARMO; FRANTUMAZIONE DI PIETRE E
MINERALI

- *Segazione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo*
- *Lavorazione artistica delle pietre e del marmo; lavori in mosaico*
- *Frantumazione di pietre e minerali effettuata non in connessione con l'estrazione*

Delibera di C.C. n. 14 del 31.05.2008

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Rag Domenico Giordano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Sig. Di Feo Biagio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 27·06·08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 27·06·08

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suestesa deliberazione:
☐ è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ...
☐ è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- **SETTORE.....II..... UFFICIO .....TRIBUTI.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**